

PAOLO GROSSI*

Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche

I. IL RUOLO DELLE REGIONI PER UN ORDINAMENTO
DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI RISPETTOSO
DELLA LORO MULTIFORME PECULIARE NATURA

Credo di dover cominciare questa Relazione introduttiva ai lavori del nostro Seminario esprimendo agli organizzatori, ossia alla Accademia dei Georgofili e alla Regione Toscana, un sentimento di schietta soddisfazione. E ciò per due motivi.

Il primo è per la lodevole attenzione che la Accademia ha manifestato verso il problema degli assetti fondiari collettivi, problema che è ancora per buona parte irrisolto. Lo dimostra l'odierno Seminario e lo ha dimostrato la Giornata di studio del 2005, alla quale ebbi – ugualmente – l'onore di partecipare.

Il secondo è per la feconda collaborazione, che vedo qui oggi pienamente realizzata, tra l'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste e la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale toscano, da una parte, e l'Accademia, dall'altra; una collaborazione tra gli organismi di promozione legislativa della Regione e una istituzione di indiscusso prestigio scientifico (la stessa a cui Napoleone volle rivolgersi per un autorevole parere circa il suo progetto di "Code Rural"), che è, finalmente, il segno confortante di avere imboccato la via giusta per conseguire un complesso normativo alieno da improvvisazioni e, soprattutto, autenticamente ordinativo di una realtà assai difficile da disciplinare legislativamente. Il 16 giugno scorso ero a Guardea, nell'Orvietano, per un Incontro di studio lì organizzato ed ebbi modo di esprimere pubblicamente un pari sentimento, constatando la decisa, consapevole collaborazione fra il "dominio collettivo" di Guardea, il Comune e la Regione Umbria.

* *Giudice della Corte Costituzionale*

Questo secondo motivo di soddisfazione ha una sua specifica giustificazione nell'inevitabile particolarismo localistico degli assetti fondiarii collettivi. I quali, in tutta l'estensione del territorio peninsulare, ci si mostrano in una multiforme diversità, collegata all'essere – ciascuno di questi – espressione delle peculiari qualità di una specifica terra, di peculiari vicende storiche, di peculiari costumanze spesso trasformatesi in una peculiare cultura.

Un obiettivo complesso di diversità – da interpretarsi come ricchezza da non dilapidare – che è stato, invece, deliberatamente tradito dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 – come si sa bene, ohimè!, tuttora vigente –, la quale volle attuare una «sistemazione uniforme per tutto il Regno», come affermò compiaciuto il Relatore al Senato, Carlo Calisse¹, uno storico del diritto ferreamente romanista, che poteva ben essere compiaciuto avendo dato prova – lui per primo – di una assai relativa comprensione verso “un altro modo di possedere”². Quando, ormai al di fuori dei fraintendimenti fascisti circa l'unità nazionale ad ogni costo e ormai fuori anche del filo-romanesimo fascista, si poté cominciare a guardare a queste realtà eccentriche con rispetto e comprensione, si parlò senza mezzi termini, a proposito della Legge del '27, di «artificiosa uniformità»: ed era la stessa Corte Costituzionale, in una sentenza del 1963, per bocca di un altro storico del diritto in essa sedente quale giudice, Giovanni Cassandro³.

Della legge del '27 sono state fatte valutazioni anche sensibilmente dissimili; per esempio, quel grande esperto che fu Guido Cervati, forse inconsciamente influenzato dalla sua napoletanità, ha sempre manifestato valutazioni prevalentemente positive⁴; né sarò io a munirmi di un drastico piccone demolitore. È, però, innegabile che con essa si riversarono sul mondo degli assetti fondiarii collettivi alterazioni e sviamenti di non poco conto: si propose per tutto il Regno un modello unico di stampo pubblicistico perché improntato alla legislazione e alla dottrina meridionali; si assunse a schema unitario e a unica piattaforma l'uso civico, che era, al contrario, proprio per la sua specifica valenza tecnico-giuridica, incapace di esprimere una complessità e una diversità non comprimibili se non rischiando di

¹ Si veda la Relazione, tenuta in occasione della discussione per la conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, in *Le Leggi*, anno 1927, p. 1061.

² Per esempio, nella monografia su *Gli usi civici nella provincia di Roma - Osservazioni*, Giachetti, Prato, 1906.

³ Il testo della sentenza può reperirsi in: *Comunioni familiari montane* – Testi legislativi, sentenze, studi e bibliografia, a cura di E. Romagnoli e C. Trebeschi, Paideia, Brescia, 1975 (la citazione di Cassandro è a p. 374).

⁴ Cfr. P. GROSSI, *Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati* (2005), ora in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto-Profilo di giuristi*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 590-591.

sacrificare la storicità, cioè l'autentico messaggio storico-culturale, delle singole forme organizzative.

C'era, infatti, un valore preminente di cui la Legge del '27, nella sua ossessione alla sistemazione unitaria, non volle e nemmeno poté tener conto: e cioè il legame, che si era venuto spontaneamente creando e consolidando, tra assetti fondiarii collettivi e popolazioni locali. Di questo valore la Regione, le singole Regioni, grazie al loro osservatorio necessariamente particolare, possono essere interpreti più fedeli. L'atteggiamento degli attuali governanti toscani mi sembra convalidare una siffatta considerazione, legittimando la mia soddisfazione per questo odierno Incontro.

2. PER UNA «COMPRESIONE» FINORA MANCATA DEGLI ASSETTI FONDARIII COLLETTIVI NELLE LORO PECULIARITÀ STORICO-GIURIDICHE

L'importante è che la Regione faccia opera di *comprensione*, intendendo con questo termine marcatamente storicistico la posizione di chi impronta il proprio agire a una lettura obbiettiva della realtà socio/economico/giuridica, accertando origine e sviluppi e individuando le fondazioni che la spontaneità sociale ha posto alla base, con una disponibilità sostanziale a rispettare quanto il divenire storico ha conservato fino a noi.

Non è una affermazione pleonastica, perché gli ultimi duecento anni alle nostre spalle sono stati un tempo di costanti persecuzioni, persecuzioni dominate dal disprezzo per organizzazioni ritenute aberranti e consequenzialmente protese a un risultati finale: la loro *liquidazione*. "Liquidazione" è un vocabolo che, altra volta, io ho qualificato auschwitziano, ma che è proprio di un cospicuo numero di atti normativi. Del resto, anche la Legge del '27, nell'articolo primo del capo primo, reca scritta quale precisa sua finalità «l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento della terra».

Purtroppo, è doveroso constatare che non fu certo un atto di comprensione il progetto di legge regionale toscano diffuso nel 2008, nella discussione del quale io fui coinvolto su invito di un raggruppamento politico presente nel Consiglio. Un mio intervento di allora, su sollecitazione di alcuni amici, diventò un breve saggio dal titolo *Usi civici: una storia vivente*, che Pietro Nervi volle ospitare nel suo «Archivio Scialoja-Bolla»⁵. Il titolo esprimeva efficacemente la verità elementare alla quale mi rifacevo e che mi sembrava, allo-

⁵ «Archivio Scialoja-Bolla Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, 2008.

ra, totalmente rifiutata⁶: che gli assetti fondiarii collettivi, tutti pur nella loro enorme varietà, rappresentavano creature storiche la cui origine si perdeva in tempi remotissimi, ma che avevano il singolare privilegio di essere ancora, nella più gran parte, intensamente e convintamente vissuti dalle popolazioni locali. Creature singolarissime, che l'osservanza di usi immemorabili aveva perfettamente compenetrato con un certo territorio e dove passato e presente si fondevano armonicamente.

Ed è proprio qui che sta la smentita per coloro che si sentissero di pórmì la provocatoria domanda se valesse veramente la pena di conservare queste reliquie. Ne vale la pena, perché reliquie non sono, ma assetti ordinativi di uomini di oggi per la società di oggi. E, se si tratta di creature viventi, lo si deve alla circostanza significativa che, malgrado persecuzioni e tentativi di liquidazione, le popolazioni le hanno sempre accanitamente difese come si difendono forme essenziali di vita ed espressioni di libere scelte fondamentali.

3. ALIENITÀ DEGLI ASSETTI FONDIARII COLLETTIVI RISPETTO AL MODELLO UNICO DI PROPRIETÀ AFFERMATO NELLA CIVILTÀ GIURIDICA MODERNA

Il primo e ineliminabile gesto di comprensione è obbligato, e consiste nella accettazione di una elementare – anche se misconosciuta – verità storica: i nostri assetti fondiarii collettivi si còllocano in un'altra tradizione giuridica, altra rispetto a quella ufficiale dell'Europa continentale occidentale; la quale, tenendo dietro alle conclusioni e soluzioni di quella civiltà giuridica esasperatamente proprietaria che fu la romana, ha sempre risolto nella proprietà individuale il problema della appartenenza dei beni, arrivando a farla assurgere a modello unico e indiscutibile; ed è la soluzione che campeggia nei Codici moderni e alla quale ha dato un basamento speculativo di altissima qualità teorica la riflessione pandettistica tedesca soprattutto nella seconda metà del secolo XIX⁷.

Il soggettivismo moderno affida una posizione protagonista all'individuo proprietario, dotandolo di una gamma vastissima di poteri; l'attenzione è per

⁶ Su quel disegno di legge cfr. quanto se ne dice più avanti, al n. 4.

⁷ Qualche chiarimento in: P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico* (seconda edizione, con una premessa: *Venti anni dopo*), Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, soprattutto p. 103 ss.; nonché P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà, oggi*, in *Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato – Atti del X° Incontro Nazionale, Firenze, 25/26 gennaio 2008*, a cura di G. Collura, Giuffrè, Milano, 2009, p. 10.

lui e per i poteri che egli è in grado di proiettare sulle cose. Si tratta, insomma, di un soggettivismo di marca squisitamente individualistica. Al quale non si sottrae nemmeno il nostro – pur nuovo per tanti versi – Codice italiano del 1942, che aveva tra i suoi demiurghi Filippo Vassalli, un giurista di eccezionale levatura culturale e nutrito di salde ricerche storiche: non v'è traccia di proprietà collettiva e v'è traccia, sulla scorta di remote analisi romane, della *insula in flumine nata* di cui – probabilmente – né il futuro scienziato né il futuro giudice avrebbero mai dovuto occuparsi.

La proprietà non può essere collettiva, quasi che si trattasse di una insanabile contraddizione. L'antropologia individualistica, che percorre tutta l'età moderna, porta a un diffuso sentimento quasi di ribrezzo verso ogni dimensione collettiva, come se nel collettivo si spegnessero quelle energie individuali sulle quali la civiltà borghese aveva costruito se stessa. L'unica comunione, di cui i Codici parlano, è quella di stampo romano, risolvendosi in un condominio dove ciascun condomino è proprietario individuale della propria quota/parte.

4. LA ALIENITÀ DEGLI ASSETTI FONDARIII COLLETTIVI E LA SUA FONDAZIONE ANTROPOLOGICA

Ogni giurista e ogni legislatore, che intenda disciplinare scientificamente o normativamente gli assetti fondiarii collettivi, se vuole muoversi su un piano metodologicamente corretto, deve sottolineare a se stesso una premessa che gli dovrà servire da necessaria bussola orientatrice. Ed è precisamente quella cui accennavo, anche se ellitticamente, nelle parole precedenti: al contrario del diritto ufficiale moderno – il diritto degli Stati, dei Codici, delle leggi speciali, della stragrande maggioranza della stessa scienza giuridica – l'ordine giuridico di quegli assetti si colloca in un'altra tradizione culturale, fondata su un'altra antropologia; ed è un canale di tradizione giuridica che corre parallelo a quello ufficiale, spesso sepolto, quasi sempre appartato e latente perché estraneo ai valori (o pseudo-valori) della ufficialità e perciò da questa cancellato, perseguitato e, quando va bene, ignorato e rimosso⁸.

Il suo contrassegno è la assoluta *alterità*, la marcata *alienità* frontalmente confliggente con la antropologia individualistica sorreggente la modernità e

⁸ Ne ho parlato diffusamente in un mio vecchio libro di trentacinque anni fa: P. GROSSI, *Un altro modo di possedere' – L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

sorreggente l'istituto còrdine, costituzionale per eccellenza della modernità, la proprietà individuale.

Negli assetti fondiarii collettivi, infatti, il soggetto immancabilmente c'è con il suo carico di umanità, la sua vita quotidiana, i suoi parenti e amici, i suoi bisogni, i suoi ideali, ma si attenua di parecchio la sua individualità, la sua insularità. E ciò a causa di due primazie, la cosa produttiva e la comunità, che si pongono quali colonne portanti di tutta la costruzione, ne esaltano la originalità e, come si diceva, la alterità. All'individualismo moderno il mondo, che qui si vuole studiare e capire, oppone infatti un deciso *reicentrismo* e un altrettanto deciso *comunitarismo*.

La cosa, la cosa produttiva, la terra innanzi tutto, ha una sua centralità; ma non è la cosa dei moderni degna solo di essere calpestata e sfruttata dal suo proprietario. Qui la cosa è realtà vivente non meno dei soggetti che la coltivano; è una realtà né passiva né amorfa, ma recante nelle sue strutture regole primordiali che l'uomo è chiamato a leggere, osservare, rispettare.

E mi piace inserire – a questo punto – un ricordo significativo: qui, in questa Accademia, nel lontano 1935, il mio amato maestro di diritto privato nella Facoltà giuridica fiorentina, Enrico Finzi, in una sua celebre Relazione tenuta in seno al Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario⁹, ritenne di dover ammonire con insistenza tutti i giuristi studiosi del rapporto uomo/cose a cominciare a guardare e a valutare quel rapporto da sotto in su. L'esplorazione doveva lasciare l'osservatorio troppo elevato e troppo unilaterale del soggetto agente e della sua volontà per recuperare una visione più complessa e completa che desse spazio alla voce proveniente dalla "officina delle cose" (famosa, incisiva espressione finziana).

Finzi ebbe, nel suo discorso di allora, appena qualche cenno sfuggente alla proprietà collettiva, ma non v'è dubbio che la rivalutazione della cosa produttiva da lui operata e l'inversione da lui suggerita nell'angolo di osservazione si accordano perfettamente con le soluzioni attuate e propugnate in seno agli assetti fondiarii collettivi. La *res frugifera* merita rispetto, perché si tratta del complesso strutturale che garantisce la sopravvivenza della comunità.

Già, la comunità; l'altro pilastro portante e tipizzante. L'uno e l'altro indispensabili, giacché non è pensabile una terra senza una comunità intenta a lavorarla e a gestirla. I nostri assetti organizzativi non si esauriscono, infatti, in un complesso di beni. Ed è precisamente per questo che io, nel 2008, levai alta (anche se modesta) la mia voce contro la soluzione prospettata nel disegno

⁹ E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, Accademia dei Georgofili, Firenze, 1936.

di legge, che mirava alla loro riduzione a fondazioni¹⁰; una soluzione non solo riduttiva ma snaturante l'originalità e l'essenza di queste forme organizzative; una soluzione – mi sia consentito – generata innanzi tutto dalla ignoranza e pertanto incapace di comprendere la realtà da disciplinare. Si può, infatti, comprendere soltanto ciò che si è tentato di conoscere appieno.

Se lo si facesse sul serio (come mi pare di cogliere nell'atteggiamento dell'attuale legislatore toscano), si staglierebbe nitida agli occhi del contemplatore spassionato proprio una cultura dove la comunità è un valore sopravvanzante il singolo membro, valore che, se osservato e conservato, garantisce la catena ininterrotta delle generazioni e si pone quale unica solida garanzia per la loro perfetta continuità. L'importante da notare è che qui la comunità non è una somma di soggetti individui, ciascuno dei quali è titolare di diritti e poteri esercitabili isolatamente; e ciò, perché non si è progettato una organizzazione dalla proiezione unicamente economica. Al contrario, è innanzi tutto comunanza di costumi e di storia, di valori spirituali morali sociali ambientali, che hanno lentamente forgiato un caposaldo peculiarissimo precisamente sul piano antropologico.

Non si tratta di imposizioni del potere politico o di incombenti modelli sapienziali, bensì di germinazioni spontanee che l'uso immemorabile ha consolidato e irrobustito trasformandole in valori della comunità; e ha, pertanto, munito di una notevole durezza rispetto al divenire incessante della storia quotidiana. Questa fondazione prima, radicale, di indole antropologica, connotata da una intensa socialità e resa ancora più intensa perché intessuta di solidarietà, nel suo promanare da radici profonde, originarie e originali, tipicizza la formazione sociale operante a livello di paesaggio agrario.

È appena il caso di aggiungere che il singolo ha, naturalmente, un sacrosanto diritto, che il gruppo ha il dovere di tutelare: ed è la sopravvivenza del soggetto e della sua micro-comunità familiare quale corrispettivo del lavoro svolto sulla terra comune secondo i canoni organizzativi della comunità.

5. GLI ASSETTI FONDARIII COLLETTIVI ENTRO IL PLURALISMO SOCIALE E GIURIDICO DISEGNATO NELLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE

Tutto questo non è un patrimonio storico da dilapidare e, tanto meno, da liquidare, ma piuttosto da preservare come ricchezza della intiera società italiana. Mi sembra proprio che sia giunta l'ora di ispirare le nostre osservazioni,

¹⁰ Cfr. P. GROSSI, *Usi civici: una storia vivente*, cit., passim.

diagnosi, valutazioni a un sostanziale pluralismo sociale e giuridico; o, per calare nel concreto, dobbiamo essere coerenti al disegno che della società italiana e del complesso ordinamento giuridico della Repubblica è tracciato nitidissimamente nei “Principii fondamentali” e nella “Prima parte” della carta costituzionale del 1948; dove si respinge, allo stesso tempo, una statalistica visione giacobina della Repubblica e una paleo-liberale visione atomistica della società.

La diffidenza verso il “sociale” e l’orrore verso il “collettivo”, che erano i contrassegni della modernità giuridica disegnata dall’illuminismo continentale e attuata dalla grande rivoluzione, vengono frontalmente escluse dal paesaggio socio-giuridico offerto dalla nostra Costituzione, dalla sua valorizzazione – entro la comunità generale – delle formazioni sociali còlte quali adeguati strumenti per integrare l’individuo restituendolo al suo rango relazionale di persona.

In altre parole, si esige dall’uomo di cultura e, in particolar modo, dal giurista la percezione che la nostra Carta delinea una società complessa, e che il diritto è chiamato a registrare e ordinare questa complessità. Ordinarla non significa, però, immergerla in una sorta di anchilosante letto di Procuste; significa rispettare le diversità che la compongono e anche la arricchiscono. Si debbono esigere rispetto e comprensione per le diversità, che il nostro – talora scoperto, talora latente, ma sempre virulento – giacobinismo è stato incapace di tutelare.

Accanto alla pluri-millennaria storia della appartenenza individuale scorre un altro canale storico-giuridico. *Altro*: né inferiore né superiore, né migliore né peggiore, ma *altro*, impastato di *altri* valori etici, sociali, giuridici, che l’acanita secolare difesa delle popolazioni rende degno di tutta la nostra estimazione.

6. QUALCHE CONSIDERAZIONE SU UNA RIMARCHEVOLE SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE DEL FEBBRAIO 2011

Riflessioni teoriche di un vecchio professore occasionalmente prestato alla Corte Costituzionale, con il vizio di fondo di essere sradicate dall’attuale contesto spazio-temporale? Direi proprio di no. E, affinché questa mia affermazione non sembri unicamente fondata su un’opinione personale e discutibile, sono lieto di corroborare il mio discorso con un riferimento autorevole: la recente sentenza, delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, la n. 3665 del 14 febbraio 2011, relatore il consigliere Bruno Spagna

Musso; un giudicato che ha già riscosso la opportuna attenzione di parecchi annotatori¹¹.

La Corte era chiamata a decidere su un ricorso proposto dalla Azienda Marina Avertò contro il Ministero dell'Economia (nonché la Regione Veneto), avente a oggetto il problema della appartenenza di alcune valli da pesca, in particolare della valle Avertò situata nella parte meridionale della laguna di Venezia. Si sosteneva, da parte della ricorrente (una società a responsabilità limitata), la proprietà privata sulla valle, mentre dalla Avvocatura dello Stato se ne affermava la demanialità: due visioni dominicali apparentemente contrapposte, ma ambedue miranti a stabilire la individualizzazione di una titolarità in capo al soggetto privato o al soggetto/Stato. Se la demanialità sembrava trovare conferma dalle caratteristiche fisiche della laguna, una tal soluzione – illusoriamente agevole – «la Corte ritiene di ampliarla ed integrarla con ulteriori argomentazioni, in virtù del sistema pluralistico delle fonti del diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione».

Già da qui si comincia a intravedere il rilievo culturale di questo giudicato, che muove da due atteggiamenti di straordinaria fecondità: dalla precisa percezione della enorme incidenza della carta costituzionale, innanzi tutto nel disegno di uno Stato sociale di nuovo conio, con la valorizzazione – accanto al soggetto individuo e alla entità dello Stato/apparato – di una pluralità di formazioni collettive espressioni di forze spontanee presenti nella società civile; dalla insoddisfazione per la sterilità di una scienza giuridica formalistica, che restringe il proprio sguardo alle norme e figure codicistiche, e dal conseguente rifiuto di proiettare a ordinamento della realtà attuale norme e figure decisamente sorpassate.

Ed emerge un *tertium genus*, il comune/collettivo, dove formazioni private sono portatrici di finalità squisitamente pubbliche.

Vale la pena di lasciare la parola al supremo giudice di legittimità: «emerge l'esigenza interpretativa di guardare al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica»; «ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato apparato... debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della collettività»; «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e

¹¹ Finora, la nota che ha dato maggiore attenzione ai profili della dimensione collettiva interessanti i nostri temi, è quella di E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in «Il Foro Italiano», maggio 2012.

paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, "comune", vale a dire... strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».

E il discorso cala specificamente anche sul terreno degli usi civici «quali espressione della proprietà in senso collettivo non conosciuta dal legislatore del codice civile», ma che il legislatore speciale del '27 non è riuscito a liquidare, «perché negli anni è andato sempre più emergendo il collegamento funzionale tra la disciplina di usi civici e la tutela dell'ambiente»¹².

Insomma, «il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo, o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività... l'aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità».

Tutto questo assommarsi di argomentazioni porta alla riscoperta della tipicità della realtà storico-giuridica all'esame della Corte: «le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principii combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione del bene pubblico inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali».

Sentenza coraggiosa, perché, malgrado la dicotomia netta ed esclusiva – proprietà privata o demanio – che le parti presentavano all'attenzione della Suprema Corte, e malgrado anche la riduttiva mummificazione delle situazioni "reali" portata innanzi da una civilistica pigrissima, si ha la risolutezza di guardare con fiducia allo scenario disegnato dalla Costituzione per legittimare figure comunitarie di remotissima origine, volutamente ignorate o spregiate, verificando invece in esse il consolidarsi di precisi valori costituzionali.

Forse, si sarebbe gradito, da parte dello studioso degli assetti fondiari collettivi, una loro configurazione più precisa e più definita, ma sicuramente si è aperto la strada per nuove, maggiori e più compiute acquisizioni tecnico-giuridiche. Ed è importante avere additato che è squisitamente costituzionale la chiave per dischiudere a quegli assetti una piena cittadinanza in quanto formanti delle collettività in azione e non già solo un ammasso di beni.

¹² Vengono esplicitamente citate le seguenti sentenze della Corte Costituzionale: la 46 del 1995, la 345 del '97, la 310 del 2006.

Certamente, è un giudicato che si muove nel segno di uno sforzo per quella comprensione, di cui parlavo poco sopra, finalità meritevolissima dell'impegno dei giuristi teorici e pratici; ed è sorretto dalla consapevolezza che, per raggiungerla, si può e si deve dissacrare decrepite mitologie e rimuovere tassonomie rivelatesi ormai metodologicamente insoddisfacenti.

Se ci volgiamo all'indietro e distendiamo lo sguardo nella lunga durata, contempliamo una strada fitta di ostacoli, di ostruzioni, di testimonianze impastate di ignoranza, di miopie, di indisponibilità. Infatti, se le prime aperture a una comprensione appaiono timidamente, grazie al contributo di personaggi come Giovanni Zucconi e Tommaso Tittoni, nelle leggi del 1888 e del 1894 abolitive delle servitù di pascolo nelle ex-province pontificie¹³, bisognerà attendere la c. d. prima legge sulla montagna, nel 1952, per trovare, nel suo articolo 34, finalmente accolte le istanze della dottrina più avveduta e sensibile¹⁴, istanze parzialmente ribadite nell' articolo 3 delle "Nuove disposizioni per le zone montane" del 1994. Mi auguro che quel penoso e iniquo cammino, che gli assetti fondiarii collettivi sono stati costretti a percorrere, possa essere oggi soltanto la memoria di un passato definitivamente passato. E mi auguro che, con il progetto di legge della Regione Toscana discusso nell'odierno Seminario, possa realizzarsi uno strumento insieme ordinatore e valorizzatore di una autentica ricchezza giuridica della società italiana.

RIASSUNTO

Gli assetti fondiarii collettivi tuttora operanti nella penisola italiana non sono né un ammasso di beni, né una somma di individui, ma comunità agenti su beni comuni sorrette da una visione antropologica completamente diversa da quella che sorregge l'individualismo giuridico moderno. Esse realizzano "un altro modo di possedere".

¹³ Me ne occupai ampiamente nel già citato volume del 1977, *Un altro modo di possedere* (p. 315 ss.), dove tentai di lumeggiare il formidabile apporto culturale di Zucconi e Tittoni.

¹⁴ Quell'articolo non fa altro che trascrivere una formula coniata da quell'attento interprete della tipicità delle comunanze montane che fu Giangastone Bolla. Per maggiori dilucidazioni mi permetto rinviare a un mio vecchio scritto: P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive* (1990), ora in *Il dominio e le cose – Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 718-720.

